

## **LEGGE REGIONALE 15 settembre 2005, n. 10**

G.U.R.S. 16 settembre 2005, n. 39

### **Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**

#### ***Art. 9 Centri commerciali naturali***

(modificato dall'art. 4 della L.R. n.21 del 08/11/2007)

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.

2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:

- a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
- b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
- c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.

3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.